



COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 27-02-2001

Oggetto :

Approvazione Regolamento Comunale sull'uso delle armi da parte della Polizia Municipale.

L'anno DUEMILAUNO il giorno VENTISETTE del mese di Febbraio alle ore 21:30 nell'aula consiliare del civico palazzo, si è riunito il Consiglio comunale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione e presieduto dal Cavaliere del Sig. Sindaco.

CONSIGLIERI:

Cognome Nome

ANSALDI Fern. Marco	Presente
DALAMARI Danilo	Presente
DEL FRESI Marco	Presente
MESCHI Alvisa	Presente
YARDI Riccardo	Presente
BERTOLINI Giacomo	Presente
GIUSTI Flavio	Assente
LACIARI Gianfranco	Presente
ANSALDI M. Rita Agata	Assente
CARDINOTTI Augusto	Presente
ZALLINI Giancarlo	Presente
FAINA Antonio Benvenuto	Assente
ANSALDI Giustina	Presente

e pertanto sono presenti Consiglieri N.11 ed assenti Consiglieri N.2)

Presiede l'adunanza il Sig. ANSALDI Geom. Marco

Partecipa il Signor FRANCIONE Dott. Fernando Segretario Capo del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. ANSALDI Geom. Marco nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei consiglieri Sig.:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

Delibera N. 5 del 27-02-2001

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione: Approvazione Regolamento comunale sull'uso delle armi da parte della Polizia Municipale.

Visto l'Art.5 comma 5 della Legge 17/03/1986 n.65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) così come modificato dall'Art.17 comma 134 della Legge 15/07/97 n.127, con cui si stabilisce che "gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, portare senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio e nelle località previste dai relativi regolamenti";

Visto l'Art.5 comma 3 della sopra citata Legge 17/03/1986 n.65, che attribuisce al Prefetto il potere di conferire, previo comunicazione dal Sindaco, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza non sia più inscindibilmente legato all'obbligo di portare l'arma, occorrendo a tal fine una specifica volontà politica-manifestata con apposita delibera di Consiglio Comunale;

Visto l'Art.2 comma 1 lett. a) e b) della Legge quadro sopra citata, che attribuisce al personale della Polizia Municipale l'esercizio di "funzioni di Polizia Giudiziaria" a norma dell'Art.55 del Codice di Procedura Penale, nonché l'esercizio di "funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza";

Considerato che, ai sensi dell'Art.55 c.p.p., rientrano nei compiti della polizia giudiziaria quelli di "rendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a compimento ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale";

Visto altresì, che tra le funzioni di pubblica sicurezza previste dall'Art.1 del D.Lgs. n. 281/98, approvato con R.D. 19/6/1998 n.770, rientrano quelle della "vigilanza sull'ordine pubblico, la sicurezza nei cittadini, la loro incolumità";

Considerato inoltre, che la Polizia Municipale espleta funzioni di polizia stradale, ai sensi degli Artt.11 e 12 del Nuovo Codice della Strada;

Accertato che il personale della Polizia Municipale è in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza;

Visto il parere espresso ai sensi dell'Art.49 T.U. Decr.leg.vo n.267/2000;
Vista la L.R. 57/07/1992 n.31 e n.11/93 n.56;

D E L I B E R A

1) Di approvare l'allegato Regolamento sull'uso delle armi da parte della Polizia Municipale composto di n.13 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione che precede;

Con voti favorevoli unanimi espressi dai n.11 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

Di approvarla nei termini sopra formulati.



COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

COMUNE DI VILLA BASILICA
(Prov. di Lucca)

T.U. DECR. LEG.VO 18/08/2000 N.267 - PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di

- GIUNTA COMUNALE

- CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 27/02/2001

AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'USO DELLE ARMI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr. Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addi 26/02/2001

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr. Leg.vo n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione di cui sopra.

Addi _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA

ORIGINAL



COMUNE DI VILLA BASILICA

– Vigilanza e Attività Produttive –

Via Roma, 1 - 55019 Villa Basilica – Tel. 0572.461611 Fax 0572.43514

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DELLE ARMI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 5

Del 27.02.2001






REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DELLE ARMI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

ART. 1 GENERALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, la tipologia delle armi ed i servizi in armi degli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e successive modificazioni, nonché quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e munizioni.

ART. 2 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE


1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al servizio di Polizia Municipale equivale al numero delle unità dell'organico per le quali sia previsto il possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un'arma quale dotazione di riserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

ART. 3 TIPO DELLE ARMI

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 18 Aprile 1975 n. 100 e successive modificazioni, le armi da fuoco in dotazione alla Polizia Municipale sono determinate come segue:
 - Pistole semiautomatiche cal. 7,65 o cal. 9 x 21.

ART. 4 CASI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ed impiegati continuamente in attività d'istituto, esplicano le funzioni di cui all'art. 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, in uniforme ordinaria e con le armi assegnabili in via continuativa per periodi di un anno.
2. L'addetto si intende impiegato continuamente in attività d'istituto, allorquando non sia distaccato in servizi estranei per periodi superiori a sette giorni consecutivi.
3. In detta ultima ipotesi, l'assegnazione dell'arma deve essere eseguita di volta in volta o con continuità limitata ai periodi d'impiego ininterrotto in attività d'istituto.
4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta dal Sindaco, ai sensi dell'art. 6 comma 3° del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.
5. Del provvedimento deve farsi menzione nel tesserino d'identificazione o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto deve sempre portare con se.
6. Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione in via continuativa.

- 
7. I provvedimenti del Sindaco di cui ai commi precedenti sono comunicati al Prefetto.
 8. L'assegnazione dell'arma in via continuativa o per più giorni consente il porto della medesima anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale, nonché per collegamento dal luogo di servizio al domicilio e viceversa.
 9. Gli addetti autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi hanno facoltà di astenersi dal porto dell'arma, fatti salvi i casi di espletamento di attività ordinaria di polizia giudiziaria, d'impiego in funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ovvero, in assenza di altre direttive del Sindaco a carattere permanente, di diversa disposizione del Responsabile del Servizio.

ART. 5 FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Gli addetti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza, che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo che sia diversamente richiesto dalle competenti autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 6 SERVIZI DI COLLEGAMENTO E RAPPRESENTANZA

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, i servizi svolti fuori del territorio comunale per soccorso in caso di calamità o supporto di altri servizi o corpi, in particolari occasioni stagionali eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi.
2. Il Sindaco del Comune in cui deve svolgersi il servizio esterno può richiedere, ove previsto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o supporto sia composto da addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito dell'arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.
3. Nei casi previsti dal comma precedente, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio del Comune, del tipo di servizio cui saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

ART. 7 PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

1. L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione in via continuativa disposto dal Sindaco.
2. L'arma è versata, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni per l'assegnazione stessa.
3. L'arma consegnata di volta in volta è prelevata all'inizio del servizio e versata dal consegnatario al termine del servizio stesso.
4. In ogni caso, le armi debbono essere consegnate e versate scariche.



ART. 8
DOVERI DELL'ASSEGNATARIO DELL'ARMA

1. L'addetto alla Polizia Municipale cui è assegnata l'arma deve:
 - a) verificare al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) applicare le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria o altrui;
 - c) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - d) custodire con diligenza l'arma e le munizioni e curarne la manutenzione.
2. A tal fine, l'assegnatario dovrà, in particolare:
 - nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
 - ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

ART. 9
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI


1. Le armi in dotazione alla Polizia Municipale e non assegnate in via continuativa ai singoli addetti e le relative munizioni sono custodite in apposita cassaforte.
2. Le chiavi di accesso alla cassaforte sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria, che ne risponde.
3. Fuori dell'orario di servizio, dette chiavi sono custodite presso di se dal consegnatario dell'armeria.
4. Una copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria.

ART. 10
CONSEGNATARIO DELLE ARMI

1. Il consegnatario della dotazione delle armi è designato dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
2. In caso di assunzione di tale funzione da parte del Responsabile stesso, questi provvede contestualmente a designare un subconsegnatario autorizzato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

ART. 11
DOVERI DEL CONSEGNATARIO

1. Il consegnatario ed il subconsegnatario di armeria curano con la massima diligenza:
 - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
 - b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;l'osservanza della propria ed altrui regolarità delle operazioni in armeria.

- 
2. Il consegnatario cura, inoltre, i seguenti adempimenti:
- predisposizione del provvedimento del Sindaco di fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
 - predisposizione del provvedimento del Sindaco per l'assegnazione delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
 - predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Sindaco al Prefetto per servizi fuori dell'ambito territoriale, per soccorso o supporto;
 - predisposizione dei provvedimenti per l'esecuzione di corsi di lezione regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto.

ART. 12 TENUTA DEI REGISTRI

1. Il consegnatario ed il subconsegnatario curano, con diligenza, la tenuta dei seguenti registri:
- a) registro carico e scarico delle armi, le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal Questore;
 - b) registro delle operazioni di affidamento e ritiro delle armi, in via continuativa o di volta in volta, le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
 - c) registro delle ispezioni settimanali e mensili, delle riparazioni e dei materiali occorrenti per la loro manutenzione, le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento è comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art. 2 comma 2° del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 ed al Ministro dell'Interno, tramite il Commissario di Governo, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 marzo 1985 n. 65.



COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

Delibera N. 5 del 27-02-2001

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

M. Ansaldo
Ansaldo geom. Marco



IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando Frangione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorale dal **1 MAR. 2001** e vi rimane per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. Fernando Frangione

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorale dal **1 MAR. 2001** al **16 MAR. 2001** senza opposizioni né reclami.

IL SEGRETARIO **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. Fernando Frangione

* Copia inviata al Co.Re.Co. in data **1 MAR. 2001**
provveduta il **05/03/2001** Prot. 551

- 1) Richiesta chiarimenti e elementi integrativi in giudizio: nota n. in data
- 2) Richiesta evasa con atto/nota n. in data
- 3) Ricevuta dal Co.Re.Co. in data

La suddetta deliberazione è divenuta esecutiva per:

- 1) decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione senza provvedimento del Co.Re.Co. ai sensi Art.134 c.1 T.U. D.Leg.vo N. 267/2000.
- * comunicazione del Co.Re.Co. n. **551** in data **19/03/2001** di non aver riscontrato vizi di legittimità. **DECISIONE NO 50.**
- 2) decorso del termine di 15 giorni ai sensi dell'art.134 comma 3 del T.U. D.Leg.vo N. 267/2000.
- 3) Ai sensi Art.132 c.2 T.U. D.Leg.vo N. 267/2000 per decorrenza termini dopo chiarimenti.

IL **19 MAR. 2001**

IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando Frangione

La suddetta deliberazione è stata annullata dal Co.Re.Co. con decisione n. in seduta del

IL SEGRETARIO